COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

MEF Dipartimento del Tesoro

Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE

Allegato A) alla deliberazione di CC n. 39 del 27.12.2019

Il Sindaco
Silvia Genzini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Caporale

Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di PIEVE SAN GIACOMO, con atto del Consiglio comunale n. 7 del 31/03/2015, approvava il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica

delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale:

- n. 28 del 26/09/2017 si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data;
- n. 32 del 17.12.2018 si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Da quest'ultima ricognizione (deliberazione CC n. 32/2018) è scaturito il seguente piano:

a) AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE:

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Dismissione della partecipazione nel rispetto delle modalità consentite dalla legge	CASALASCA SERVIZI SPA	0,05	ENTRO 31/12/2019

b) MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
PADANIA ACQUE SPA	DIRETTA	SERVIZIO IDRICO INTEGRTAO - ATO	0,38518	E' società affidataria, in qualità di Gestore Unico, del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Ottimale della Provincia di Cremona
CONSORZIO IT – CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO SRL	INDIRETTA (PADANIA ACQUE SPA)	FORNITURA DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA, FORNITURA E MANUTENZIONE HARDWARE E CONSULENZA SU SISTEMI HARDWARE	10% QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA' TRAMITE 0,0385% QUOTA INDIRETTA	

1. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base dei indirizzi contenuti nelle nuove Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la Struttura dedicata al monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico Società Partecipate, condivise con la Corte dei Conti (20 novembre 2019), si rimanda all'allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

2. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Come emerge dal piano sopra riportato, di cui alla deliberazione di CC n. 32/2018, il Comune di Pieve San Giacomo aveva previsto, entro il 31.12.2019, la razionalizzazione della Società Casalasca Servizi Spa.

In seguito ad approfondimenti e ad una valutazione complessiva dell'assetto gestionale della Società, si evidenzia quanto segue:

Casalasca Servizi SpA è una società mista pubblico – privato, ed è attualmente regolata dall'art. 17 del D. Lgs. n. 175/2016. Il capitale sociale della Società è detenuto per il 72,2% circa da parte dei Comuni soci (il Comune di Casalmaggiore detiene la quota di maggioranza assoluta, pari al 51,23%), mentre la restante partecipazione è suddivisa in parti uguali tra Linea Gestioni SRL (società controllata per il 51% dalla società quotata in Borsa A2A SpA) e Mantova Ambiente SRL (controllata dalla società interamente pubblica TEA SpA al 40,48% di cui detiene però la maggioranza dei voti in assemblea).

Confrontando la procedura a suo tempo adottata e canoni attualmente vigenti, si evidenziano differenze relative al ruolo operativo oggi da assumersi obbligatoriamente da parte dei soci privati (soci ed appaltatori di rilevanti e definite fasi del servizio affidato alla società mista) ed alla quota di partecipazione minima necessariamente da detenersi da parte degli stessi soci privati (il 27,8% in capo ai soci privati di Casalasca Servizi SpA a fronte del 30% richiesto dall'oggi vigente art 17 DLgs 175 / 2016).

La normativa vigente e la giurisprudenza al momento dello sviluppo della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dei soci privati in Casalasca Servizi SpA (03.06.2008), non chiarisce nettamente le obbligatorie caratteristiche del socio di società mista di gestione di servizi pubblici locali; a livello nazionale, detta chiarezza (di fatto, la sostanziale coincidenza con le caratteristiche richieste oggi dall'art 17 DLgs 175 / 2016 di cui al successivo § 1) interviene solo con le modifiche apportate dall'art 15 c 1 lettera a) DL 135 / 2009 all'art 23bis DL 112 / 2008, in vigore dal 25.09.2009 (dunque, in data ben successiva a quelle relative alla procedura afferente Casalasca Servizi SpA).

Pertanto, in base al principio "*tempus regit actum*", la partecipazione in Casalasca Servizi SpA può essere mantenuta.

Inoltre, facendo riferimento al parere della Corte dei Conti Lombardia, sezione regionale di controllo 20.01.2016, n.7 emergono, tra l'altro, principi che evidenziano la necessità di ponderare l'economicità e la motivazione delle scelte di mantenimento, in rapporto a quelle

di dismissione, delle partecipazioni societarie e viceversa.

Il Collegio ha rammentato ... come le delibere di assunzione o mantenimento di partecipazioni devono comunque tenere conto (e, conseguentemente, dare atto nelle motivazioni) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa. E' chiaro, infatti, che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all'ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97 e 119 Costituzione come novellati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012).

La dimostrata maggiore onerosità di una dismissione di partecipazione societaria, rispetto alla scelta del mantenimento, risulterebbe dunque in contrasto con il precetto espresso dalla sezione della Corte dei Conti; il caso di Casalasca, alla luce della pluralità dei Comuni soci ed affidanti, unitamente all'efficacia ed all'efficienza dimostrata dalla Società, potrebbe ben essere ricondotto a quanto sopra.

Infine, in base a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 175/2016 *("necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*, tra le quali i servizi pubblici locali, quale è la gestione del ciclo dei rifiuti), di fatto la Società Casalasca ha già provveduto; ciò, alla luce della numerosità dei Comuni soci ed affidanti il servizio nonché, sul piano storico, in relazione al fatto che detta numerosità si è costituita in capo alla società, in anni ormai remoti, anche quale risposta aggregante al rovinoso fallimento di un gestore precedentemente individuato con gara.

Il Piano, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è il seguente:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CASALASCA SERVIZI SPA	DIRETTA	Servizio Trasporto e raccolta rifiuti	0,05%	E' concessionaria del servizio trasporto e raccolta rifiuti e affidataria del ciclo dei rifiuti, opera nell'ambito dei servizi di igiene ambientale destinati a rispondere ad esigenze pubbliche. Svolge, pertanto, un servizio essenziale. La

				scelta del mantenimento è correlata all'attesa degli sviluppi istituzionali del ciclo dei rifiuti - presso Regione Lombardia - ... previsti dall'ex art. 200 D.Lgs. 152/2006 degli Ambiti territoriali ..... Inoltre la gestione associata fra comuni consente economie di spesa che il singolo comune non garantirebbe.-
LOMBRICA SRL	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA		20% Quota di partecipazione Società tramite (SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE)	
SOGEA SRL	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA		33% Quota di partecipazione Società tramite (SOCIETA' INATTIVA)	
GAL OGLIO PO SCARL	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA		1,09% Quota di partecipazione Società tramite	
GAL TERRE DEL PO SCARL	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA		2,11% Quota di partecipazione Società tramite	
PADANIA ACQUE SPA	DIRETTA	Servizio Idrico Integrato ATO	0,38518%	E' società affidataria, in qualità di Gestore Unico, del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Ottimale della Provincia di Cremona. Incaricata della produzione di un servizio pubblico di interesse generale.
GAL OGLIO PO SCARL	INDIRETTA PER TRAMITE PADANIA ACQUE SPA		1,276% Quota di partecipazione Società tramite	
GAL TERRE DEL PO SCARL	INDIRETTA PER TRAMITE PADANIA ACQUE SPA		2,113% Quota di partecipazione Società tramite	

In riferimento al Consorzio IT si precisa che Padania Acque Spa con nota prot. 327 del 10.01.2019 ha trasmesso copia dell'atto di cessione delle quote della società partecipata "Consorzio IT srl". Alla data del 31.12.2018 il Consorzio IT srl non risulta più essere società detenuta indirettamente dal Comune di Pieve San Giacomo per il tramite di Padania Acque Spa.

Alla data del 31.12.2018 a seguito di questa ultima revisione, il Comune di Pieve San Giacomo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

DIRETTE:

1. **CASALASCA SERVIZI SPA**
2. **PADANIA ACQUE SPA**

INDIRETTE:

LOMBRICA SRL	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA	20% Quota di partecipazione Società tramite (SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE)
SOGEA SRL	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA	33% Quota di partecipazione Società tramite (SOCIETA' INATTIVA)
GAL OGLIO PO SCARL	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA	1,09% Quota di partecipazione Società tramite
GAL TERRE DEL PO SCARL	INDIRETTA PER TRAMITE CASALASCA SERVIZI SPA	2,11% Quota di partecipazione Società tramite
GAL OGLIO PO SCARL	INDIRETTA PER TRAMITE PADANIA ACQUE SPA	1,276% Quota di partecipazione Società tramite
GAL TERRE DEL PO SCARL	INDIRETTA PER TRAMITE PADANIA ACQUE SPA	2,113% Quota di partecipazione Società tramite

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01059760197
Denominazione	CASALASCA SERVIZI SPA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	procedura di alienazione non avviata
Motivazioni del mancato avvio della procedura	vedasi motivazioni di cui al punto 2. sopra indicato
Tipologia di procedura	
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.